



COMUNICATO UFFICIALE N.285

285/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 23 Marzo 2017, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;Avv.Vincenzo STELLA-Vice Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Franceco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;

Dr. Paolo MAGRELLI;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Giulio GRILLO/S.S.D. CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/01/2017 il sig.Giulio GRILLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.484,91 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.5.690,96 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.793,95

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Giulio GRILLO della somma di €.3.793,95.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro TASCINI/S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/12/2016 il sig.Alessandro TASCINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.1.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.400,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Alessandro TASCINI della somma di €.2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' MULATERO/S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/01/2017 il sig.Nicolo' MULATERO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.017,88 maturata fino alla data del 1/12/2016 in quanto poi trasferito ad altra Società.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Nicolo' MULATERO della somma di €.1.017,88.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Ciro FOGGIA/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo datato 19.01.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO, il sig.Ciro FOGGIA chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €3.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig.Ciro FOGGIA della somma di €3.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe Angelo SCALZONE/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/01/2017 il sig.Angelo Giuseppe SCALZONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €21.333,99 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Precisando di aver percepito rate per €2.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.233,59 maturata fino alla data del 1/12/2016, in quanto poi trasferito ad altra Società.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Angelo Giuseppe SCALZONE della somma di € 6.233,59.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Umberto VARRIALE/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 9/01/2017 il sig. Umberto VARRIALE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 21.394,40 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Precisando di aver percepito rate per € 2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 7.627,48 maturata fino alla data del 15/12/2016, in quanto poi trasferito ad altra Società.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Umberto VARRIALE della somma di € 7.627,48

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele APRILE/U.S.D.NOTO

Con reclamo datato 7.11.2016, il sig. Gabriele APRILE, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOTO un accordo economico prevedente un importo lordo di € 3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito esclusivamente rate per € 200,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di € 3.300,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.NOTO al pagamento in favore del sig.Gabriele APRILE della somma di €3.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati

dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano NAVAS/POTENZA CALCIO

Con reclamo datato 10.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig.Gaetano NAVAS chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.450,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig.Gaetano NAVAS della somma di €1.450,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Christian MANGIAROTTI/U.S.PALMESE A.S.D.

Con reclamo datato 5.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.PALMESE 1912 ASD il sig.Christian MANGIAROTTI chiedeva la condanna della

società contro interessata al pagamento della somma di €.1.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.PALMESE 1912 ASD al pagamento in favore del sig. Christian MANGIAROTTI della somma di €.1.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Jacopo VIOLA/SIRACUSA CALCIO (già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/12/2016 il sig.Jacopo VIOLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA), un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.9.730,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.2.270,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l.(Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA) al pagamento in favore del sig.Jacopo VIOLA della somma di €.2.270,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BAGNAI/A.S.D.FORTIS JUVENTUS 1909

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/11/2016 il sig.Andrea BAGNAI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FORTIS JUVENTUS 1909 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €.1700,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.550,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.FORTIS JUVENTUS 1909 al pagamento in favore del sig.Andrea BAGNAI della somma di €.3.550,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Michele PRIORELLI/VIGOR LAMEZIA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/11/2016 il sig.Michele PRIORELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VIGOR LAMEZIA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.1.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società VIGOR LAMEZIA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Michele PRIORELLI della somma di €.2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Massimo Raffaele POLLIDORI/A.S.BISCEGLIE 1913 DONUVA APD

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/11/2016 il sig. Massimo Raffaele POLLIDORO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €.19.694,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.306,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD al pagamento in favore del sig.Massimo Raffaele POLLIDORI della somma di €.5.306,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DELLA CALCIATRICE Katia COPPOLA/A.S.D.CUNEO C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/01/2017 la sig.ra Katia COPPOLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CUNEO C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

Precisando di aver percepito rate per €.500,00,richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.1.300,00, maturata fino al 16/12/2016 in quanto poi svincolata.

La Società, in data 27/02/2017 presentava le proprie contro deduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono prive della ricevuta in originale, comprovante l'invio delle stesse anche alla controparte, e che non contengono alcuna prova dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto dalla ricorrente.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CUNEO C.F. al pagamento in favore della sig.ra Katia COPPOLA della somma di €.1.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DELLA CALCIATRICE Serena SERGI/A.S.D.OLIMPUS ROMA (già A.S.D.OLIMPUS OLGIATA)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/01/2017 la sig.ra Serena SERGI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.OLIMPUS ROMA (già A.S.D.OLIMPUS OLGIATA 20.12) un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.5.050,00,richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.2.450,00.

In sede di discussione del ricorso del 23/03/2017, il legale della calciatrice presente alla stessa, ha riferito, che la Società, nel frattempo ha versato alla ricorrente una ulteriore somma di €.200,00.

Di conseguenza lo stesso legale riformulava a nome della ricorrente la richiesta economica del "petitum" in €.2.250,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLIMPUS ROMA (già A.S.D.OLIMPUS OLGIATA 20.12),al pagamento in favore della sig.ra Serena SERGI della somma di €.2.250,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio a Cinque i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Leandro GUAITA/POL.ARZACHENA

Con ricorso notificato il 27/1/2017 Leandro GUAITA esprimeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2016/2017, un accordo economico con la società Polisportiva Arzachena che prevedeva la

corresponsione dell'importo onnicomprensivo di €. 28.000,00, precisando di aver percepito acconti per complessivi €. 5.400,00.

Concludeva, pertanto, chiedendo il riconoscimento del residuo credito, quantificato in €. 7.560,00. La società resistente si costituiva, rilevando che gli importi dovuti al calciatore dovevano essere calcolati fino alla data di sottoscrizione della lista di trasferimento - cioè fino al 5 dicembre 2016, data desumibile dal relativo documento che allegava - e non fino al 15 dicembre 2016, come richiesto dal Guaita.

Quest'ultimo depositava, quindi, ulteriore memoria con la quale replicava alle difese avversarie, limitandosi a richiedere a questa Commissione l'accertamento della data di effettivo trasferimento.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano correttamente adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis delle N.O.I.F., risultando perfezionata la notifica del ricorso e versata la tassa di reclamo.

Pacifico risultando tra le parti il versamento di acconti per l'importo di €. 5.400,00, il thema decidendum è circoscritto all'indicazione della data di cessazione del rapporto o, il che è lo stesso, dell'effettiva data di trasferimento del calciatore.

Rileva la Commissione che a fronte dell'allegazione di una circostanza modificativa del credito richiesto, dedotta dalla resistente, il GUAITA si è limitato a richiedere alla Commissione l'accertamento della circostanza, senza sollevare alcuna contestazione della diversa data indicata dalla società.

Si rileva al riguardo che l'onere di contestazione gravante sul convenuto, e quello di allegazione gravante sull'attore, sono tra loro speculari e complementari, con la conseguenza che l'omessa contestazione di specifiche circostanze quali desumibili, nel caso di specie, da documentazione ufficiale (lista di trasferimento), consente di ritenere le stesse pacifiche.

In altri termini e più semplicemente, il ricorrente era tenuto, in ossequio a generali doveri di lealtà processuale e in adempimento di uno specifico onere di contestazione, a contestare il documento prodotto dalla controparte e, per l'effetto, l'indicazione temporale ivi contenuta o, anche e soprattutto, a fornire riscontro obiettivo della data di effettivo trasferimento.

Tale circostanza, infatti, integra un fatto costitutivo del credito richiesto dal GUAITA, atteso che intanto l'importo richiesto può essere quantificato nella misura richiesta in quanto esista la prova della permanenza del calciatore presso la società ARZACHENA fino alla data alla quale è maturato il relativo diritto al compenso.

Ne consegue che il credito del GUAITA è accertato nella misura di €. 6.600,00 e, cioè, con diritto al compenso fino alla data del 5/12/2016.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig. Leandro GUAITA della somma di €. 6.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Rocco NOVELLI/ A.S.D.LANUSEI CALCIO

Con ricorso notificato il 18/1/2017 Rocco NOVELLI esponeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2016/2017, un accordo economico con l'A.S.D. LANUSEI CALCIO che prevedeva la corresponsione dell'importo onnicomprensivo di €. 7.500,00.

Concludeva chiedendo il riconoscimento del residuo credito, quantificato in €. 3.387,00.

La società resistente si costituiva contestando integralmente la pretesa del ricorrente, in ordine alla quale rilevava che, a causa di un infortunio, l'esponente non aveva preso parte ad alcuna gara ed aveva, poi, fatto rientro in Campania, nella sua residenza.

La difesa del reclamante eccepiva l'inammissibilità della memoria e dei documenti ad essa allegati in quanto mai comunicati.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano correttamente adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis delle N.O.I.F., risultando perfezionata la notifica e versata la tassa di reclamo.

Risulta, poi, che la memoria difensiva della società e i documenti ad essa allegati sono stati inviati, a mezzo raccomandata, esclusivamente a questa Commissione e non anche al ricorrente.

Consegue da tale omissione che le difese della società ed i documenti ad essa allegati non possono essere esaminati e considerati, in quanto depositati in violazione del generale principio del contraddittorio.

Non sussiste, pertanto, alcuna prova di fatti modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria avanzata dal Novelli che deve essere, quindi, accolta.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.LANUSEI CALCIO al pagamento in favore del sig.Rocco NOVELLI della somma di €.3.387,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N.276 del 30/03/2017

Ricorso del calciatore Lorenzo CROCETTI/A.S.D.SANGIOVANNESE 1927

Alla pagina n.5 leggesi:

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SANGIOVANNESE 1927 al pagamento in favore del sig.Lorenzo CROCETTI della somma di €.3.873,30.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario

Enrico Ciuffa

Il Presidente

Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 6 Aprile 2017

Il Segretario Generale

(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND

(Cosimo Sibilia)